



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40

OGGETTO: Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CUSUMANO Maria c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** dalle ore 19,30 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 18/06/2014 n. 26800, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 13 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro		X
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	RIZZO Giuseppe	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	SILLITTO Maria	X	
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il secondo punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CUSUMANO Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI^a C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entra Ingrasciotta **presenti n. 14.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale richiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. E), da n. 14 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CUSUMANO Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

Interviene il Consigliere Di Maio, il quale chiede che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Presidente, quindi, mette in votazione l'immediata esecutività per appello nominale come chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. F), da n. 14 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Chiede di intervenire:

DI BELLA: Ringrazia, in qualità di Vicepresidente della VI^a Commissione, l'Ufficio Legale che con solerzia ha raccolto l'invito della Commissione ad una maggiore chiarezza nella redazione dei calcoli inseriti negli atti deliberativi, corredati con le specifiche di tutti i calcoli in maniera semplificata, per una migliore comprensione.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

Att. "A"

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CUSUMANO MARIA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 GIU. 2014 con deliberazione n. 40

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 03-05-2014

IL RESPONSABILE

Li _____

il 30 MAG. 2014

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

Mepl...

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 4-6-2014 IL RESPONSABILE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Dott. Andrea Antonio Di COMO)

IMPUTAZIONE DELLA SPPSA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 6.945,31

AL CAP. 2070

IPR N. 344

Data 11- GIU 2014

IL RESPONSABILE

III. CEP
VI. CEP

VISTA la sentenza n. 401/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, l'8.04.2014 e depositata in pari data, notificata al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Felice Junior Errante, il successivo 24.04.2014, con la quale il Giudice dott. Giuseppe Boccarato, nel definire il giudizio R.G. n. 80429/2010, incosto da CUSUMANO MARIA, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria dell'attrice, riconoscendo l'Ente responsabile soltanto al 50% dell'evento dannoso verificatosi in Castelvetro il 26.09.2009, nella via Paolo VI, condannando il Comune di Castelvetro al pagamento di € 3.974,75 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.700,00 oltre accessori e spese di CTU pari ad € 300,00;

VISTA la nota prot. leg. n. 911 del 22.05.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene di dovere proporre gravame e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il prospetto delle somme da liquidare alla sig.ra CUSUMANO MARIA, allegato alla sopracitata nota;

RILEVATO che la somma dovuta alla sig.ra CUSUMANO MARIA ammonta ad € 6.945,91 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA.....	€ 3.974,00
B) COMPETENZE LEGALI.....	€ 1.700,00
C) SPSE IN SENTENZA.....	€ 185,70
D) RIMBORSO forfetario 15,00% su € 1.700,00 DM 55/2014.....	€ 255,00
E) CAP 4% (su € 1.955,00).....	€ 78,20
F) IVA 22% (su € 2.033,20).....	€ 447,31
G) SPSE di CTU.....	€ 300,00
H) INTERESSI legali dall'8.04.2014 (data sentenza) al 31.05.2014 (soddisfo).....	€ 5,70
TOTALE	€ 6.945,91

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio I - I - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra CUSUMANO MARIA evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



Copia



Città di Castelvetro

Piazza Umberto I 91022 Castelvetro (Tr)
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904244
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00

Funzionario: **Avv. Daniela Grimaudo** e-mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.it

Oggetto: CUSUMANO Maria c/ COMUNE di Castelvetro – Sentenza n° 401/2014 Tribunale di Marsala

Al Dirigente del Settore AA.GG.
Al Sindaco
Loro Sed.

>>>>

Con la Sentenza indicata in oggetto, depositata in Cancelleria l'8.04.2014 e notificata al Comune in persona del sindaco pro tempore il 24.04.2014, che si allega, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott. Giuseppe Boccarato, ha parzialmente accolta la domanda dell'attrice, riconoscendo una contresponsabilità dell'attrice. Nella misura del 50% della causazione dell'evento dannoso.

Entità del questo risarcimento, pari ad oltre € 10.000,00 e sarà ridotto dal Giudice, grazie anche all'intervento del Consulente Tecnico del Comune.

Il Giudice però, in applicazione della giurisprudenza più recente, ha ritenuto di personalizzare il danno e riconoscere altresì all'attrice il danno morale.

In virtù del riconoscimento parziale di responsabilità il Comune è stato pertanto condannato a pagare la somma complessiva di € 3.941,75, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e spese di CTU pari ad € 500,00.

Seppure si ravvisa nella sentenza un difetto di prova in ordine al danno morale arrecato all'attrice, non si ritiene di dovere proporre gravame, atteso che la stessa azione è obbl. gravante sull'Ente e di soli € 225,00.

Si invita, pertanto, a provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto.

Dati e firmati.

Avv. Daniela Grimaudo

Sentenza n° 401/2014 Tribunale di Marsala
CUSUMANO Maria c/ Comune di Castelvetro

*** **

SOETE in sentenza	€	3.974,90
COMPETENZE LEGALI	€	1.700,00
SPESE IN SENTENZA	€	185,70
RIMBORSO FORF. 15,00% su € 1.700,00, DM 55/2014	€	255,00
CAP 4% (su € 1.955,00)	€	78,20
IVA 22%(su € 2.033,20)	€	447,31
SPESE di CTU	€	300,00
INTERESSI LEGALI dall'8.04.2014 al 31.05.2014	€	5,70
<hr/>		
TOTALE	€	6.945,91

Castelvetro, 29.05.2014

Avv. Daniela Grimaudo



Ufficio legale
zh/nlm

* 401/14
N. 80429/10
N. 3772
N. 680/14

CONT.
CONT.
CRON
ASP



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Baccarato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 80429 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010 rimessa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2013 tra:

CUSUMANO Maria, con codice fiscale CSMIRA58T5XC286LI, co-titivamente domiciliata in Castelvetro, alla via G. Mazzini, 9, presso lo studio dell'avv. Roberto Fielli, che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti in atti;

parte attrice

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune e rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Gerlando e dall'avv. Francesco Vesile in forza di mandato alle liti in atti.

parte convenuta

Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.

Con atto di citazione del 7 ottobre 2010 Maria Cusumano conveniva in giudizio il Comune di Castelvetro, chiedendo dichiararne la responsabilità per il sinistro occorso il 28 settembre 2009 all'ora 16, nel parcheggio a piedi la via Pario IV, "dopo aver attraversato la carreggiata sulle apposite strisce pedonali, l'attraversamento non appare segnalato in modo adeguato (a causa di) un non allineamento presente nel marciapiede non visibile perché al limite delle stesse coperte da una terrazza e non segnalato da conchiglie in dotazione ancor più pericoloso ... poiché nascosto in un'area parzialmente nella strada nei pressi del

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE
77/2014
ACC. NOTIFICHE
07/11 GIUGNO 2014
24.04.2014
738
28.04.2014

COMUNE DI
CASTELVETRANO
24 APR 2014
19095
Prot. N. ...
Cal. ... Cl. ... Fase ...

CF



marcapiede". Chiedeva, perciò, la condanna del Comune, ex art. 14 Codice della Strada, ex art. 2051 c.c. o, da ultimo, art. 2043 c.c., al pagamento di complessivi € 10.155,00 oltre interessi, o diversa maggiore o minore somma, quale risarcimento dei danni patiti.

Il convenuto, quindi, si costituiva con comparsa dell'8 febbraio 2011 contestando la domanda ed eccependo il concorso di colpa della medesima attrice nella causazione del sinistro nonché, in subordine, la sproporzione tra il rischio ed i pregiudizi effettivamente patiti.

Completata l'istruttoria tramite l'acquisizione dell'interrogatorio formale dell'attore, l'esclusione di cui testimonio e l'espletamento di una cura medica, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13 dicembre 2013 ed il giudice, concesso i termini ex art. 180 c.p.c., manteneva la causa in decisione.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione.

1. In primo luogo, deve rammentarsi che, come certo noto, l'impostazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità sin dagli anni sessanta voleva che, ai fini della risarcibilità dei danni patiti dall'utente per l'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, non potesse trovare applicazione la generale regola ex art. 2051 c.c. ogniqualvolta, per l'estensione e l'uso generale e diretto da parte dei terzi dei beni demaniali " - comunque - aperti al pubblico, non fosse concretamente esercitabile un potere di controllo e di vigilanza da parte dell'ente gestore o proprietario, tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo (in tal senso, da ultimo, si era espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 136 del 1999). Ad ovvio corollario di tale esclusione, dunque, si riteneva dovesse invece applicarsi la generale regola del non nocere lesive ex art. 2043 c.c., di tanto che la responsabilità dell'ente gestore risultava configurabile solo a fronte di una situazione di pericolo occulto, tale da realizzare la c.d. "insidia o trabocchetto", con ciò subordinando l'accertamento del diritto al risarcimento alla prova, incombente sul danneggiato, dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo.

Tale ricostruzione, tuttavia, è stata oggetto di un profondo e radicale revisione giurisprudenziale, ormai consolidata in numerose pronunce della Suprema Corte, (cfr. n. 1) sfuggere il senso del richiamato distico della Corte nelle leggi, su cui è che la semplice natura demaniale del bene, la sua estensione e la sua diretta e generalizzata utilizzabilità valgono ad escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., con ciò

G
B



predicando il superamento della precedente impostazione che, come ritenuto dalla stessa Suprema Corte, si era nei fatti risolta in una situazione di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, con spericolato aggravio dell'onere probatorio per il danneggiato, chiamato a provare, oltre agli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva, anche la sussistenza della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva dell'insidia.

Sopratutto, la Suprema Corte, nell'escludere che la semplice demanialità del bene, l'uso tipico della cosa e la sua esposizione vallessero in sé sole a precludere automaticamente l'applicazione della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., ha creato come tali elementi - concorrentemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale - non fossero altro che "meri indizi" dell'impossibilità di un concreto esercizio di un potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, da verificare in merito all'indagine condotta dal giudice con riferimento allo specifico caso e secondo criteri di razionalità (l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini), allorquando, all'esito di un'indagine condotta in riferimento ai singoli casi e secondo criteri di razionalità, non risulterebbe in concreto la possibilità di un controllo sulla strada, sicché la demanialità del bene non deve automaticamente portare all'adesione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ma deve essere accertato se per la notevole estensione di esso, per l'uso generalizzato degli utenti o per un abbandono interno allo stesso, non sia possibile esercitare un controllo continuo ed efficace tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per l'utenza" ex plurimis Cass. 24 marzo 2006 n. 5445 e Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).

Tale ricostruzione, avvertita da parte della dottrina e da un'ormai minoritaria giurisprudenza di merito, merita senz'altro adesione, se non altro in quanto maggiormente coerente con il dato normativo e con i principi sottesi alla disciplina della responsabilità extracontrattuale.

L'art. 2051 c.c., infatti, nel prevedere che la responsabilità trovi fondamento nella relazione di custodia con la cosa dannosa e nella derivazione causale del danno da questa, vuole che l'accanto del costo del danno sia imputato al custode in forza di un criterio puramente oggettivo, che prescinde da ogni valutazione di colpa. Tale impostazione, come già evidenziato da un'acuta e condivisibile analisi della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2006, n. 15363), esprime il principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio - invalido anche negli

GP



ordinamento di *common law* (cd. principio del *deus potest*) e nella tradizione giuridica francese (*chasse oblige*) ed in parte assimilabile al principio di diritto romano espresso dal brocardo *cuius in loco et in manu est et in custodia* - in forza del quale il costo del danno deve essere imputato al soggetto che aveva la possibilità della *cul. post-beugfi analysis*, per cui tale soggetto, che peraltro trae profitto dalla cosa, deve essere tenuto a sopportare la responsabilità, per essersi trovato, prima del verificarsi del danno, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

Se e quindi il "rischio di custodia" a radicare la responsabilità ex art. 2051 c.c., non può esservi dubbio che, laddove un rapporto custodiale sia effettivamente configurabile in capo all'ente gestore o proprietario della pubblica via, sia tale norma a dover trovare applicazione.

Tale conclusione, da ultimo, ha trovato piena conferma nella recente pronuncia della Suprema Corte n. 15042 del 6 giugno 2008 che, nel ribadire l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche ai casi di cui in esame, ha meglio chiarito quale sia il perimetro entro il quale opera tale forma di responsabilità, escludendone l'applicabilità non già a fronte dell'uso generalizzato o dell'estensione del bene, ma solo nei casi di anomalie connesse a fattori di rischio esterni, con ciò riteneva la responsabilità custodiale certamente configurabile nei casi di vizi di carattere strutturale del bene, quali appunto dissesti, anomalie e buche, che sono fattori di rischio prevedibili per il custode e come tale esigibili. *Il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno corrotti, corretti e accettabili degli intervenienti utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. c.c. - per via di principio inapplicabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. La peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e nel contemporaneo degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che debbono provocare il danno: anziché che esse siano intrinseche alla struttura del bene, o da eventuali fattori estrinseci o non così prevedibili e parimenti del custode (quali, in materia di strade, i usanze o il dissesto del fondo stradale, le presenza di buche, la segretezza contraddittoria o ingannevole, ecc.) o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create an*

CF



terzi, non conoscibili ed eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione operativa d'olio ad opera del tecnico di passaggio, abbondano di vetri rotti, fere arrugginiti, rifiuti tossici ed altri oggetti offensivi. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode materialmente obbligato a controllare lo stato delle cose e a mantenerle in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'evento dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare per l'acquirente la necessità di affidare al custode solo i rischi, di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei criteri di somiglianza e di riscontro razionalmente esperibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che desumendo in astratto l'applicabilità dell'art. 2057 cod. civ. - in relazione al carattere demaniale del bene - tenendo una più ampia ed elastica applicazione della nozione di "usur turistico" (cfr. la già richiamata Cass. 6 giugno 2008, n. 15042 e, in senso conforme, Cass. 30 maggio 2008 n. 13449).

2. Tanto premesso, deve dunque rilevarsi come le acquisizioni istruttorie raccolte in corso di causa abbiano dato completo riscontro alla domanda di parte attrice, risultando processualmente acquisito che Maria Fuscoziano cadeva a causa di un significativo distacco presente sul marciapiede a servizio della via Paolo VI, ubicato a ridosso del suo margine esterno (come appunto evidenziato dal testimone Giuseppe Cascino, sentito all'udienza del 1° marzo 2012).

Se dunque, in applicazione dei richiamati principi, una volta accertato il nesso causale tra il sinistro e la ns deve essere dichiarata la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve tuttavia rilevarsi come, nel caso in esame, l'incidento avesse luogo in orario di piena visibilità solare, in luogo prossimo all'abitazione dell'attrice (come dalla medesima confermata in sede di interrogatorio) e, soprattutto, trattasse causa in un avvallamento che, per le sue estese dimensioni, era - senza dubbio - percepibile o chi avesse prestato prudente attenzione al piano di cammino sul quale poggiava il piede.

Ed infatti, la documentazione fotografica acquisita al fascicolo di parte (cfr. doc. 13) consente rilevare, senza possibilità di dubbio, che l'avvallamento era posto a ridosso del cordolo, ovvero in prossimità della carreggiata, ma non, nonostante la presenza di terriccio, certo non era nascosto alla visuale di chi stesse salendo sul marciapiede.

C
P



perciò conviene assumersi che colui avesse prestato la debita attenzione al luogo avrebbe potuto evitare la caduta e, senza dubbio, ridurre i danni causalmente legati al sinistro.

Non si ritiene tuttavia che il contegno dell'attrice valga a incidere il nesso causale tra il fatto del Comune ed il sinistro di corsa, alla stregua di un fatto autonomo o incidentale (cfr. Cass. 28 novembre 2007, n. 24739, Cass. 18 luglio 2011, n. 15733, Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563, Cass. 6 luglio 2006, n. 13380, Cass. 9 novembre 2005, n. 21664, Cass. Sez. Un. 11 novembre 1997, n. 12619, Cass. 18 gennaio 2006 n. 832 e Cass. 15 ottobre 2004 n. 21334), non potendo apprezzarsi elementi tali da ritenere, con sufficiente grado di certezza, che la caduta sia imputabile in via esclusiva alla Comune, dovendo in ogni caso essermi a motivo del fatto anche lo stato dei luoghi quale emerso a seguito dell'istruttoria, dal che venendone la necessità di valutare il concorso colposo dell'attrice secondo la nota regola di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. ("l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. la quale è estrinsecamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia non concretando un'azione in senso proprio, ma non sempre difesa, dall'essere esaminate e verificate dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza penale dell'eventuale negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte", cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 8629, Cass. 25 settembre 2008 n. 24080 e Cass. 17 maggio 1969 n. 10827).

In altri termini, se anche non può revocarsi in dubbio la responsabilità del Comune per non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi custodiali esso istituzionalmente incombenti, la stessa deve essere misurata in funzione della corresponsabilità dell'attrice che, non avvedendosi del non sesto, vi imbastiva ("ai fini della responsabilità esclusiva del condominio ex art. 2051 c.c., è necessario accertare che la presenza di una situazione in pericolo oggettiva (nella specie, successioni nella pavimentazione del viale) condiminale scarsamente illuminato) costituisca una usanza non superabile con l'ordinaria diligenza o prudenza umana sia suscettibile di essere prevenuta o superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato. In tal caso, è possibile, infatti, che il danneggiato abbia quanto meno contribuito, ex art. 1227, comma 1, c.c. alla produzione dell'evento a titolo di colpa", come stabilito da Cass. 9 dicembre 2008, n. 25772 - la quale espressamente escluda

CB



Cass. 4 novembre 2003, n. 16527, Cass. 17 gennaio 2011, n. 384 e Cass. 17 maggio 2011, n. 6767 - nonché, in senso conforme, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15588).

Quale sia stata, nel caso di specie, la gravità della colpa imputabile all'attrice, o quale sia potuto in relazione risarcitoria da operare ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (a mente del quale il risarcimento è dovuto al danneggiato "secondo la gravità delle colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", norma chiara espressione del principio generale che esclude la possibilità di risarcire il danno che ciascuno procura a sé stesso), è valutazione da effettuare in relazione alla misura della diligenza violata (*lex ex pignoris*, Cass. 21 gennaio 2010, n. 1602) in chiave comparativa e sulla base delle evidenze istruttorie acquisite in corso di causa nonché, nel caso di specie, alla luce della visibilità del disvello, deve ritenersi che l'appurato causale fornito dall'attrice alla determinazione del danno debba essere quantificato in misura pari al 10% con conseguente riduzione proporzionale del diritto risarcitorio ex art. 1227 c.c.

3. Passando quindi all'esame dei danni risarcibili, si osserva come le conclusioni raggiunte dal CTU, debbano senz'altro trovare pieno riscontro in sentenza, sia perché logiche e coerenti con le emergenze istruttorie in atti, sia pure in quanto non oggetto di contestazione.

In particolare, il CTU ha ritenuto che, in ragione dei pregiudizi causalmente collegati al sinistro per cui è causa, ("*fallure epais del V marcia*"), debba riconoscersi un'invalidità temporanea assoluta di 20 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 15 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 25% di 15 giorni, nonché un danno biologico pari al 2%.

Il danno biologico, inteso quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, andrà liquidato secondo il criterio del cd. "*punto tabellare*" in funzione dei valori espressi dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, già utilizzate dalla gran parte del Tribunale di Intra e, come di recente stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, da utilizzare quale parametro di riferimento unitario.

Non potrà invece darsi applicazione ai criteri previsti dalla tabella ex art. 139 d.lgs. 709/05, da utilizzare per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (si veda, sul punto, l'esussiva massima di *Tribunale Milano*, 2 marzo 2007, n. 2695, a fronte della quale "*resterebbe l'applicabilità della l. n. 57 del 2001 che regola la lex citata fattispecie delle lesioni derivate da sinistri stradali, anche in fattispecie diverse dalla circolazione e strada*"), e



manifestamente inconstituzionale, poiché porterebbe a trattare in modo eguale fattispecie omologamente diverse. In proposito, è opinione l'assi di motivi che la L. 9 marzo 2007, n. 57 al cui art. 5 comma 2 ha introdotto la "tabella" per le micropermanenti da circolazione stradale, si fa riferimento "Disposizioni in materia di accertata e regolazione dei mercati" e che l'art. 3 suddetto è inserito nel Titolo I (regolazione dei mercati) - Capo I (interventi nel settore assicurativo). È evidente, quindi, che la dichiarata e preminente finalità della limitazione del risarcimento (per la specifica consistenza della circolazione stradale) non è certo quella di tutelare le vittime della strada, bensì quella di contenere gli oneri riguardanti delle imprese assicuratrici. Da ciò consegue la inapplicabilità di detta norma per la liquidazione di danno alla persona che non derivano dalla circolazione stradale).

Dal che viene che, per la combinazione dei punti di invalidità permanente e dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro, allora equamente, andrà riconosciuta a titolo di danno biologico una somma complessiva pari ad € 2.330.000, con personalizzazione massima sino ad € 3.465.000.

Il danno derivante dalla invalidità temporanea va liquidato, secondo lo stesso parametro tabellare, in € 1.929.000 per la I.I.A. (10 gg. x € 96,00), in € 1.440.000 per la I.I.P. al 75% (10 gg. x € 96,00 x 75%), in € 720.000 per la I.I.P. al 50% (15 gg. x € 96,00 x 50%), ed in € 240.000 per la I.T.F. al 25% (10 gg. x € 96,00 x 25%), così per complessivi € 4.770.000.

4. Nonostante le conclusioni raggiunte dal ctu, che riteneva mancare prova circa le spese mediche sostenute dall'attrice, deve riconoscersi in favore di questa, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, la somma di € 105.000 portate nelle due fatture per spese mediche dalla medesima depositate (cfr. doc. 14), mentre non potranno trovare riscontro a tale titolo gli oneri pagati per la redazione della relazione medico legale, da assumersi quale deduzione difensiva.

5. Come premesso, parte attrice chiede il riconoscimento anche del danno morale.

Al riguardo, appare utile rammentare come, prima delle note pronunce tese dalla Cassazione a Sezioni Unite l'11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975, veniva generalmente affermata l'autonomia ontologica e integrale delle voci di danno morale ed esistenziale, conseguentemente liquidate in via equitativa in misura proporzionale a quanto riconosciuto con riferimento al danno biologico. Col citato provvedimento, invece, la Suprema Corte, nel proporre una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quale norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, stesso

CP



nella sua più ampia accezione, riprova il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e, in tal chiave, ha stabilito che "il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non conosciuta da ricerca economica, risponde categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il risarcimento è determinato tipi di pregiudizio in vario modo determinati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non applica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, il prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore umano si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione".

Se tale ricostruzione è certo condivisibile circa il cd. danno esistenziale, in stessa presenta punti di attrito con il contesto normativo medio tempore consolidatosi in tema di danno morale, laddove si consideri, come è d'obbligo, che il legislatore, all'art. 5 del D.P.R. n. 27 del 3 marzo 2009 ("Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle fasi militari analoghe, in norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 novembre 2007, n. 244"), ha espressamente tenuto tale voce distinta dal danno biologico. Sebbene in una maniera peculiare, dunque, il legislatore ha stabilito che il danno morale va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, secondo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, commessi ed in rapporto all'evento causoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Parallelamente, ai fini della liquidazione del danno biologico, il legislatore, sempre al citato art. 5, richiama espressamente gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private, con ciò manifestando la volontà di introdurre un sistema risarcitorio del danno biologico unitario, di cui l'interprete non può non tenere conto. A fronte di tale quadro, tuttavia, pare potersi individuare un punto di convergenza tra la citata normativa e la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel cui ambito da questa effettuata alla necessaria personalizzazione del danno tale da tener in debita considerazione non solo il pregiudizio patito all'integrità psico-fisica, ma ogni altra lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Sebbene, quindi, non sia più possibile - ai di là delle agerliche ipotesi di Toppe - individuare un'autonomia categoriale di

C
P



"danno morale": nella liquidazione dell'omnicomprensiva voce di danno non patrimoniale non può non valutarsi anche quello che un tempo veniva inteso quale *positivus doloris*, in quanto lesione all'integrità morale, massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel Trattato di Lussemburgo.

Va da sé che la liquidazione di tale sofferenza, necessariamente ispirata a criteri di pura equità, debba rimanere ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio non è soltanto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità della lesione ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da questa cagionato, alla misura del biologico (in linea con i dettami del legislatore del D.P.R. n. 37/29), esprimendosi in una frazione di euro (in tal senso, Cass. 19 gennaio 2010, n. 701 e Cass. 13 luglio 2011, n. 15373).

Tenuto conto della entità delle lesioni, dunque, appare opportuno maggiorare il danno non patrimoniale, entro il tetto massimo di personalizzazione, di ulteriori € 456,00 pari al 20% del valore base del danno biologico. Il danno non patrimoniale, dunque, dovrà essere liquidato in complessivi € 7.236,00.

7. L'applicazione della regola ex art. 1227 c.c. impone quantificare le somme risarcitorie in valori pari alla metà di quanto appena liquidato, così per complessivi € 3.676,50 (pari ad € 7.311/2).

8. Sulle somme così individuate vanno liquidati gli interessi da "ritardato pagamento" o interessi compensativi.

Ed infatti, per quanto le somme finora liquidate in relazione al danno da risarcimento siano espresse in valori attuali e costituiscano l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia esse non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene lesso. Nel debito di valore, come in quello di riacquisto da tale illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale interesse va tuttavia applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle S.C. della Suprema Corte con sentenza 17 febbraio 1958 n. 1712, sulla somma capitale rivalutata

CB



di euro in tutto.

Pertanto all'attrice, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (per complessivi € 3.670,50) dovute alla data del sinistro, sono dovuti gli interessi al tasso legale sin dal 26 settembre 2009, pari ad € 304,26, così per complessivi € 3.974,76.

9. La distribuzione delle spese di lite deve seguire il principio della soccomittenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di fatto, il Comune di Castelvetro andr  condannato a rimborsare le spese sostenute dall'attrice.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (si vedano, in ordine all'applicabilit  delle citate tariffe alla presente provvidura, in luogo di quelle da ultimo pubblicate nella C.U. 2 aprile 2014, Cass. 55/11/12 ottobre 2012, n. 17406 e Cass. 5 novembre 2012 n. 18920) in funzione del criterio del cd. *aristato* (cfr. Cass. 55/11/11 settembre 2007, n. 19011 e, in chiave positiva, l'art. 5 del citato d.m., ove appunto si legge che "in fine della liquidazione del compenso, il valore della controversia   determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo ... nel giudizio per pagamento di sentenze, anche a titolo di danno, alle somme versate alla parte soccombente e non alle somme documentate").

Le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento, vengono definitivamente poste in capo al Comune di Castelvetro per il principio ex art. 91 c.p.c.

La presente sentenza   provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 292 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 90307/2010 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco *pro tempore*, a risarcire Maria Cusumano dei danni di lite, quantificati in € 3.974,76, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;

- condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rimborsare Maria Cusumano delle spese di lite da versare in favore dell'avv. Roberto Fichi, dichiaratosi incaricato ex art. 53 c.p.c. e liquidare in complessivi € 1.760,40 per compensi (di cui, € 450,00 per "attivit  di studio", € 300,00 per "fase istruttoria del

CF



giudizio", € 450,00 per "attività istruttoria" ed € 500,00 per la "fase decatoria" oltre
€ 185,70 per spese i.v.a., se dovuta, e c.p.s.

• pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo al Comune di Castelvetro, con
condanna a rimborsare l'attore di quanto abbia versato a tale titolo.

Così deciso in Marsala l'8 aprile 2014.

Il Giudice
Il Funzionario

Tribunale di Marsala
Dipartimento di Cancelleria
Il Funzionario
Rosario Pizzolunghi

Il Giudice Unico

Giuseppe Boccarato

Studio legale Ficili

Si richiama l'esposizione di ricorso
Cusumano unico formato n. 17
del 10/09/06, l. d.
Alcamo, 22-4-14.
Avv. Roberto Ficili

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ex art. 1 L. 21.01.04, n. 53
- Cron. n. 50.14

Io sottoscritto Avv. Roberto Ficili, del Foro di Marsala, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 297 del 25.9.06, su procura della sig.ra Maria Cusumano, ho notificato la sentenza che precede, con ogni effetto di legge e perché ne abbia legale conoscenza, inviandone copia conforme al Comune di Castelvetro, in persona del suo Sindaco e legale rapp.te p.t. - Avv. Felice Errante jr. -, con sede a Castelvetro (TP) 91022 - nella P.zza Umberto I, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76529033289-0 spedito dall'Ufficio Postale di Alcamo in data corrispondente a quello del timbro postale.

Avv. Roberto Ficili





Città di Castelvetrano
Selinunte

ALL. " B "

III^o COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n. ²⁷²¹⁶ del 20/06/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: "Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale ordinario di Marsala. CUSUMANO MARIA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 50 del 20/06/2014

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Vaccara Antonino, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciacca Pietro.

Assenti i Consiglieri: Calamia Pasquale e Piazza Maurizio.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri D'Angelo, Zaccone, La Croce, Vaccara ed il Vice Presidente Bertolino, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Barresi ed il Presidente Sciacca, votano favorevole.

D'ordine del Presidente
La Segretaria della VI C.C.P.
Sig.ra Orlando Antonina

Antonina Orlando



Città di Castelvetrano
Selinunte

VI COMMISSIONE CONSILIARE

All. C^b

*Affari Generali – Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e
Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici Condizione femminile*

Prot. n° 27350 del 25.06.2014

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto "Sentenza n. 401/2014 emessa dal Tribunale ordinario di Marsala. CUSUMANO Maria c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
LA COMMISSIONE

Con verbale n. 4B del 23 giugno 2014

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, LA CROCE.

CONSIGLIERI ASSENTI: EFFIOPTA, RIZZO, SALADINO, SCIACIA

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime come segue:

FAVOREVOLE: ACCARDO, DI BELLA.

I Consiglieri **BERLINO, CURIALE e LA CROCE** rimandano il loro parere in Consiglio per necessità di confronto col proprio gruppo politico.

Il Segretario della VI-CC.
Geom. Giuseppe Clemente



Att. L. D.
✓

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 42/2014 del 06/06/2014 Prot.44

AL Segretario Generale
Dr Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale .

Oggetto: Sentenza n° 401/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Cusumano Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visto il Regolamento di Contabilita'- art.88 lett. a;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289

IL COLLEGIO DEI REVISORI




Rag. Michele Palma (Presidente)



Dr. Ancona Gaspare (Componente)

_____ Assente Giustificato _____

Rag. Maria Nastasi (Componente)



All. "E"

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/06/2014

OGGETTO: DEBITO F.B. 401/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIO LIA SALVATORE	443	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	375	X	
4	BARRESI PIERO	355	X	
5	PERRICONE LUIGIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	264	---	
7	GIURINGANO NICOLA	257	---	
8	LO PIANO RAMELLA GIANPIERO	247	---	
9	GIURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	---	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
19	VACCARINO SALVATORE	206	X	
20	SCIACIA PIETRO	201	---	
21	ADAMO ENRICO	190	---	
22	RIZZO GIUSEPPE	196	X	
23	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARVARO GASPARE	180	---	
25	RONSIGNORI FRANCESCO	156	X	
26	SALADINO GIACOMO	173	---	
27	FRIOFA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	147	X	
29	SILITTO MARIA	132	X	
30	AGATE VINCENZO	129	---	

14

APP. F.

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/06/2014

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEBITO F.B. 10/1/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAI ISO VINCENZO	372	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	HERRICONE LUIGI AND	351	---	
6	VACCARA ANTONINO	284	---	
7	GIURINTANO NICOLA	251	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	GALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	---	
13	D BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	IBERI OLINO TOMMASO	208	---	
19	VACCARINO SALVATORE	208	X	
20	SCIACCA PIETRO	201	---	
21	ADAMO ENRICO	193	---	
22	RIZZO GIUSEPPE	196	X	
23	D MAIO GIUSEPPE	157	X	
24	VARVARO GASPARE	186	---	
25	BONSIGNORE FRANCESCO	185	X	
26	SALADINO GIACOMO	175	---	
27	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILLITTO MARA	132	X	
30	AGATE VINCENZO	129	---	

14